

LEGGE DI BILANCIO 2024: LE PRINCIPALI NOVITA' LAVORISTICHE E FISCALI

È stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la legge n. 213/2023, recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2024. Di seguito le misure principali.

➤ Conferma del taglio al cuneo fiscale per l'anno 2024

Viene confermato anche per l'anno 2024, l'abbattimento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), **a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati**, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. L'esonero è pari a **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda i 2.692,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima e a **7 punti percentuali**, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede i 1.923,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima. Si precisa che, dal momento che ad essere sgravati sono i contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga, un loro abbattimento si traduce in un aumento del netto spettante all'interessato e che, pur diminuendo la quota di contributi a carico del dipendente, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Questo significa che i beneficiari lo sgravio IVS non subiranno alcun pregiudizio in termini di accesso e misura della pensione.

➤ Nuova soglia di detassazione dei Fringe Benefit

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, viene prevista una **nuova soglia di detassazione dei** fringe benefits. Nello specifico, non concorrono a formare il reddito rilevante ai fini fiscali, entro il limite complessivo di **1.000 euro**:

- Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti, dai datori di lavoro, per il pagamento:
 - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa;
 - delle spese per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.



Il limite per l'operatività della detassazione, pari a **1.000 euro**, è elevato a **2.000 euro**, sempre per il solo periodo d'imposta 2024 e con riferimento alle stesse somme sopra citate, a beneficio dei lavoratori dipendenti con figli, compresi:

- I figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;
- I figli adottivi o affidati.

➤ Tassazione agevolata dei premi di risultato

Confermata anche per il 2024, la riduzione transitoria da **10 a 5 punti percentuali**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, che riguardano:

- i premi di risultato, riconosciuti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

➤ Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto Turismo

Confermate anche per il 2024, le agevolazioni per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali. In particolare, **per il periodo gennaio-giugno 2024**, viene riconosciuto un trattamento integrativo, che *"non concorre alla formazione del reddito"*, che è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte **in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario**, effettuate nei giorni festivi. Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40 mila.

➤ Rinnovi dei contratti collettivi delle Pubbliche Amministrazioni

Aumentano, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per **la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego** e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.



➤ **Contrasto dell'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico**

La manovra dispone che l'Agenzia delle Entrate e l'Inps realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati, per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare **l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico**.

➤ **Compensazione telematica crediti INPS e INAIL**

A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

➤ **Rifinanziamento della CIGS**

Per il 2024, a valere sul "Fondo sociale occupazione e formazione", è previsto l'incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell'autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per **la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale**.

➤ **Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso un piano di riorganizzazione aziendale**

Per le **imprese con almeno 1000 lavoratori** dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate), un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024 e che l'INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

➤ Pensioni di vecchiaia

Il governo ha corretto la stretta sulle pensioni (fino a un massimo del 25% della fetta retributiva) per il personale sanitario, degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e dei maestri. Sono salvi i diritti acquisiti al 31 dicembre 2023 e **non sono toccate le pensioni di vecchiaia, mentre restano penalizzate quelle anticipate**. Medici e infermieri potranno godere di un ulteriore ammorbidimento prolungando la loro permanenza in servizio una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di un trentaseiesimo. I sanitari potranno inoltre rimanere in ospedale anche dopo il raggiungimento dei 40 anni di servizio fino al limite di 70 anni di età. Per compensare l'impatto sui conti pubblici, per tutte le categorie saranno dilatate le finestre d'uscita: a 3 mesi nel 2024, a 4 mesi nel 2025, a 5 mesi nel 2026, a 7 mesi nel 2027 fino a 9 mesi a partire dal 2028.

➤ Quota 103

Anche nel 2024 potrà essere utilizzata l'uscita anticipata con quota 103 (almeno 62 anni di età e 41 di versamenti) ma, rispetto all'anno precedente, **ci saranno alcune limitazioni**: dal ricalcolo contributivo dell'assegno, con un sistema che non sarà più "misto", al tetto all'assegno fino a quando non sarà raggiunto la soglia di vecchiaia dei 67 anni

➤ Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

È introdotta in via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, la facoltà di riscattare - in tutto o in parte - periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L'onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, **potrà essere sostenuto dal datore di lavoro**, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L'onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d'ufficio con conseguente

restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa, qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.,

➤ **Nuovo Bonus Asili Nido**

La manovra prevede un **incremento del buono** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di Isee superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

➤ **Congedi parentali**

L'articolo 34, comma 1, Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 prevede, per i periodi di congedo parentale, una copertura economica a carico dell'Inps:

- Grazie al riconoscimento di un'indennità pari al 30% della retribuzione;
- Fino al dodicesimo anno di vita del figlio;
- A beneficio di ciascun genitore lavoratore per un periodo di tre mesi, non trasferibili.

La citata indennità è passata all'80% della retribuzione, a norma della Legge n.197/2022, per la durata massima di un mese, **fino al sesto anno di vita del bambino** ed in alternativa tra i genitori.

La Manovra interviene anche su questa misura prevedendo una deroga all'indennità al 30% della retribuzione, per una durata non superiore a due mesi (e non più uno), fino al sesto anno di vita del bambino. Di conseguenza, l'indennità viene calcolata:

- Per un mese in misura pari all'80% della retribuzione;
- Per un mese in misura corrispondente al 60% della retribuzione.

Tuttavia, **quest'ultima percentuale al 60% è eccezionalmente elevata, per il solo anno 2024, all'80% della retribuzione.** Si precisa, inoltre, che questa disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

➤ **Decontribuzioni per lavoratrici madri**

Fermo restando quanto sopra citato in merito allo sgravio IVS al 6/ 7% (normato dall'articolo 1, comma 15 del D.D.L. Bilancio), per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri **di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo **di 3.000 euro** riparametrato su base mensile. In via sperimentale, **per l'anno 2024**, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri **di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Come già previsto per lo sgravio IVS spettante alla generalità dei dipendenti, anche in questo caso la riduzione dei contributi da trattenere alle lavoratrici non comporta alcun pregiudizio in merito all'accesso e alla misura della pensione.

➤ **Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza**

Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno **donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà** (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell'anno 2023). È previsto il riconoscimento dell'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell'esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.



➤ Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri

E' stato stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza, una quota di compartecipazione al SSN, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro, per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

➤ Lavoratori sanità

La manovra stanziava 280 milioni l'anno fino al 2026 per convincere il personale della sanità a lavorare di più con la promessa di straordinari pagati meglio (100 euro lordi all'ora per i medici e 60 per gli infermieri).

➤ Fondo per l'Alzheimer e i disabili

Aumentata di complessivi 35 milioni in tre anni, la dotazione del fondo per l'Alzheimer e le demenze. La dotazione del fondo viene incrementata di 5 milioni per il 2024 e di 15 milioni sia per il 2025 che per il 2026. Maggiori risorse anche al fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dalla Manovra, a decorrere dal primo gennaio 2024. Il fondo è incrementato di 320 milioni nel 2024 e portato da 231,8 a 552,2 milioni di euro. Rifiutato con 60 milioni anche il Fondo vittime dell'amianto.

➤ Iva per prodotti prima infanzia

Viene riportata al **10% l'iva** sui prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. È inoltre ripristinata l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.





➤ **Riduzione canone RAI**

Viene ridotto **da 90 a 70 euro** l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI) per il solo 2024

➤ **Mutui prima casa**

La manovra interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della **prima casa**, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Sono assegnati al Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per il 2024.

➤ **Cedolare secca sugli affitti brevi**

È prevista una cedolare secca più cara per gli affitti brevi, ma solo **se gli immobili sono più di due**. In particolare, se è concesso in locazione breve un solo immobile, l'aliquota è pari al 21 per cento; se sono concessi in locazione breve più immobili, su uno (a scelta del contribuente) si applica l'aliquota del 21% mentre sugli altri si applica il 26 per cento. Se le unità concesse in locazione breve sono più di quattro l'attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, nessuna cedolare secca può essere applicata.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

STUDIO DAFE STP S.R.L.

